

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



Determinazione nr. 130 del 29/11/2019

AREA SVILUPPO RISORSE UMANE

OGGETTO: Costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2019 e determinazione delle risorse destinate alle voci stipendiali ex art. 32 comma 6 del CCRL 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “*Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*”;

VISTO l'art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “*Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale*”;

VISTO lo Statuto dell'ente, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO l'art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “*Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014*”;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 20 dd. 28/12/2018 avente per oggetto: “*Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa*” sino al 31/12/2019”;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 dd. 29/07/2019 avente ad oggetto “*ART. 169 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI AREA/SERVIZIO - ANNO 2019*”;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 12 del 15/07/2019 “*APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 CON I RELATIVI ALLEGATI.*”

CONSIDERATO che in data 15 ottobre 2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016 – 2018;

RICHIAMATO l'art. 32 del predetto CCRL il quale detta una nuova modalità di costituzione e di utilizzo del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1° gennaio 2018;

DATO ATTO che il comma 13 del predetto articolo dispone la disapplicazione delle disposizioni contrattuali relative al sistema di alimentazione e di utilizzo non compatibili con la disciplina di cui al predetto articolo;

PRECISATO che, ai sensi del comma 2 del già citato art. 32, l'ammontare delle risorse stabili del Fondo è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie, nella loro interezza, mentre l'ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale;

RILEVATO altresì che il comma 6 dispone che le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività e precedentemente imputate a Fondo, a decorrere dal 2018, vengano imputate a bilancio;

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



PRECISATO che, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 32, l'importo annuo delle predette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistessero le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%;

RICHIAMATA la Deliberazione FVG/ 23 /2019/PAR della Corte dei Conti del Friuli-Venezia Giulia che, a fronte del mancato realizzarsi della riforma delle Unioni Territoriali Intercomunale (L.R.26/2014), sottolinea la necessità di contenere gli aumenti del trattamento accessorio nel limite dell'art.23 D.lgs.75/2017;

VISTO l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RICHIAMATO altresì il comma 1 del già citato art. 32 del CCRL 2018 il quale dispone che: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017";

RICHIAMATE le seguenti note della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione:

1. prot. n. 0008933/P del 13 novembre 2018 che fornisce le Linee guida nonché gli schemi per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa e per la rilevazione degli importi stanziati nell'anno 2016 per le indennità di cui al comma 7 dell'art. 32;
2. Prot. n. 0009798/P del 22.11.2018 con la quale si rappresenta quanto segue:
 - che nel calcolo del limite del salario accessorio, oltre che il fondo costituito ai sensi dell'art. 32 CCRL 15.10.2018, devono essere ricomprese anche tutte le voci stipendiali richiamate al comma 6 del medesimo articolo che ora sono imputate a carico del bilancio degli enti;
 - che gli Enti del comparto unico regionale devono tempestivamente provvedere alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 15.10.2018;
 - che gli enti possono avviare la contrattazione decentrata ma comunque e prudenzialmente osservando, per adesso, il limite di importo determinato per l'anno 2016, così come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017;

CONSIDERATO che le risorse di cui al comma 1 dell'art. 32 possono essere incrementate dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità e che l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

VISTO che nel corso degli anni 2017 e 2018 si sono verificate due cessazioni di personale che beneficiavano delle quote di retribuzione individuale di anzianità (art. 32 c 3 lettera d) per un totale annuale per tredici mensilità pari rispettivamente ad Euro 726,31 (2017) e ad Euro 1.200,42 (2018), per un totale pari ad Euro 1.926,73 e che tale importo è stato evidenziato quale elemento di aumento ai sensi dell'art. 32 c 3 lettera d);

RITENUTO pertanto di procedere alla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 32 nonché a quelle destinate complessivamente alle altre voci stipendiali di cui al comma 7 del medesimo articolo, così come previsto all'art. 33 del CCRL 2018;

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



VISTO l'art. 32 comma 12 del CCRL 2018 il quale dispone che gli adempimenti relativi alla costituzione dei fondi sono certificati dall'Organo di revisione dell'ente;

VISTI i seguenti prospetti redatti sulla base degli schemi predisposti dalla Regione:

- prospetto allegato sub A di costituzione del fondo anno 2019 con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi € **25.828,73**, di cui € **17.828,73** di risorse stabili ed € **8.000,00** di risorse variabili;
- prospetto allegato sub B dal quale si evince che non è stato stanziato nell'anno 2016 alcun importo per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018, gravanti in tutto o in parte a fondo fino al 31 dicembre 2017;
- prospetto allegato sub C "Verifica limiti del trattamento accessorio art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017" dal quale si evince che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale, calcolate in relazione al nuovo sistema di incentivazione dettato dal CCRL 2018, non sono superiori rispetto a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 2016;

DATO ATTO che, a seguito del mancato stanziamento nell'anno 2016 di risorse per le indennità art. 37 comma 12 del CCRL 2018, non risulta possibile nell'anno 2019 attribuire alcuna indennità, neppure a fronte di eventuale richiesta dell'incremento del 25% previsto dal comma stesso, come già verbalmente comunicato dalla Regione;

RICHIAMATA l'allegata relazione tecnico-finanziaria trasmessa all'Organo di revisione in data 25.11.2019 al prot. P0005623 avente ad oggetto la quantificazione delle risorse destinate all'incentivazione del personale nonché il rispetto della compatibilità economico-finanziaria e dei limiti di spesa previsti per legge;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione pervenuto al prot. A0005677 in data 28.11.2019;

DATO ATTO che non sussistono economie sul fondo dell'anno 2018 in quanto la spesa delle progressioni orizzontali già attribuite al 31/12/2017 (€ 26.142,59) era superiore al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa (€ 22.357,31);

RILEVATO che l'importo delle progressioni economiche già attribuite al 31 dicembre 2018 risulta superiore alle risorse stabili disponibili;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 5 del CCRL 2018 il quale dispone che, in sede di prima applicazione, qualora le risorse stabili necessarie alla copertura delle progressioni economiche risultassero inferiori, l'ente utilizza le risorse variabili, disponendo altresì l'impossibilità di effettuare ulteriori progressioni fino a completo riequilibrio delle risorse;

PRECISATO che l'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, non trattandosi di costo contrattuale, non è neutra al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18;

RICORDATO che ai sensi del comma 3 del sopra citato art. 19 le Unioni territoriali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, tra cui anche quello relativo al contenimento della spesa di personale, a decorrere dal 2024;

RICHIAMATI:

- i vigenti CCRL;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 18/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



VISTO:

- il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.;
- il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento;
- lo Statuto dell'Ente;

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati

D E T E R M I N A

1. di costituire il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale per **l'anno 2019** con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018 come riportate nel prospetto allegato sub A alla presente determinazione, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a totali € **25.828,73**, di cui:
 - € **17.828,73** di risorse stabili;
 - € **8.000,00** di risorse variabili;
2. di dare atto che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale non sono superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 2016, calcolate a livello di singolo ente, così come analiticamente dimostrato nel prospetto allegato sub C "Verifica limiti del trattamento accessorio art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017";
3. di dare atto che le risorse accessorie risultano stanziare al Bilancio di Previsione anno 2019 come segue:
 - € 22.864,79 a titolo di progressioni economiche già attribuite – importi già impegnati ai singoli capitoli di spesa del personale;
 - € 450,79 per il lavoro straordinario al cap. 402/2;
4. di dare atto che non vi sono economie del fondo anno 2018;
5. che il presente atto venga comunicato alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ed alle Organizzazioni Sindacali;
6. al presente atto sono allegati per formarne parte integrante:
 - prospetto allegato sub A di costituzione del fondo anno 2019 con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018;
 - prospetto allegato sub B relativo all'importo stanziato nell'anno 2016 per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018;
 - prospetto allegato sub C di "Verifica limiti del trattamento accessorio art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017";
 - relazione tecnico-finanziaria dimostrante la modalità di costituzione del fondo e la compatibilità finanziaria dello stesso;
 - parere reso dall'Organo di revisione dei conti;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
8. **SI ATTESTA:**
 - la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



dell'art. 20, del D.Lgs. 39/2013.

Il Responsabile
F.to Marco Coiz

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
130	29/11/2019	AREA SVILUPPO RISORSE UMANE	29/11/2019

OGGETTO: Costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2019 e determinazione delle risorse destinate alle voci stipendiali ex art. 32 comma 6 del CCRL 2018.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 02/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 17/12/2019.

Addì 02/12/2019

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Arianna Cristofoli

È Copia conforme all'originale firmato digitalmente.